

ACCORDO SINDACALE AZIENDALE IN MATERIA DI PREVIDENZA  
COMPLEMENTARE PER TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE SCUOLE E SERVIZI EDUCATIVI  
DELL'INFANZIA CUI SI APPLICA IL CCNL FISM.

In Roma, in data 01/03/2023

Tra

- Fism Federazione Italiana Scuole Materne rappresentata da Giampiero Redaelli, Presidente e Legale Rappresentante, Cinzia Parimbelli, capo delegazione negoziale, Mariolina Ronca, Claudio Gabusi e Luca Lemmi

E

- le Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL SCUOLA, FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFISAL, rappresentate rispettivamente da: Francesco Sinopoli, segretario generale, Alessandro Rapezzi, Giusto Scozzaro e Leonardo Croatto; Ivana Barbacci, segretario generale, Attilio Varengo, Elio Formosa; Giuseppe D'Aprile, segretario generale, Giancarlo Turi, Enrico Bianchi, Adriano Enea Bellardini; Elvira Serafini, segretario generale, Silvestro Lupo, Gianni Visco e Giovanni Pisani, facenti parte di Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro e come tali legittimate quali soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), del decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

Premesso

- quanto disposto dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante "Disciplina delle forme pensionistiche complementari", e successive modificazioni e integrazioni;
- che sulla base dell'Accordo quadro nazionale stipulato dall'Aran e dalle Confederazioni sindacali in data 29 luglio 1999, del CCNL del comparto scuola 1998-2001 siglato in data 26 maggio 1999, nonché dell'Accordo sottoscritto dall'Aran e da Cgil Scuola, CISL-scuola, UIL-scuola, CONFISAL-SNALS, CIDA-ANP e GILDA-UNAMS, in data 14 marzo 2001, è stato istituito il Fondo Pensione ESPERO;
- che lo Statuto del Fondo Pensione Espero è stato approvato dall'Assemblea dei Delegati il 23 novembre 2016 e che il predetto Fondo è iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 145;
- che la regolamentazione definita nel presente Accordo si applica al personale di cui al CCNL FISM/OOSS;
- che il bacino dei potenziali aderenti interessati dal presente Accordo si determina nel numero di 32.000 circa;
- che ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, articolo 8, comma 7, lett. a), i dipendenti delle scuole e dei servizi dell'infanzia cui si applica il CCNL FISM, entro sei mesi dalla data di prima assunzione, possono decidere di conferire l'intero importo del trattamento di fine rapporto (TFR) maturando ad una forma pensionistica complementare o, in alternativa, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro;
- che ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, articolo 8, comma 7, lett. b), in caso di mancato esercizio della facoltà di opzione da parte del lavoratore entro sei mesi dalla data di prima assunzione, il TFR che matura dal mese successivo alla scadenza di tale termine verrà destinato integralmente alla forma di previdenza complementare individuata;
- che gli interventi legislativi finalizzati al riequilibrio del sistema pensionistico obbligatorio rendono necessaria l'introduzione di forme di previdenza complementari rispetto a quelle contemplate dal regime pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale;

1

- che al fine di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale, le Parti concordano di adottare quale fondo negoziale di previdenza complementare il Fondo ESPERO.

**Si conviene e si stipula quanto segue**

#### **Articolo 1 – Oggetto**

1. Il presente accordo ha per oggetto la regolamentazione inerente alle modalità di adesione al Fondo Pensione Espero (di seguito nominato Fondo).
2. La regolamentazione definita nel presente Accordo si applica al personale dipendente delle scuole e dei servizi educati dell'infanzia cui si applica il CCNL FISM, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
3. Gli effetti del presente Accordo decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione. L'avvenuta sottoscrizione viene portata a conoscenza della Presidenza del Fondo a mezzo pec o lettera raccomandata a.r. e ne viene data ampia divulgazione ai datori di lavoro e alle lavoratrici e ai lavoratori.

#### **Articolo 2 – Impegno del Datore di lavoro**

1. Il datore di lavoro si impegna a finanziare il Fondo tramite il versamento di un contributo a proprio carico in misura, comunque, non inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

#### **Articolo 3 – Modalità di adesione**

1. L'adesione al Fondo avviene secondo le modalità e le forme previste dalle norme di legge sulla previdenza complementare, dai regolamenti e dalle direttive in materia, nel tempo emanate da Covip, nonché dallo Statuto del Fondo.
2. L'adesione al Fondo avviene, in maniera libera e volontaria, mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro e, secondo le norme dello Statuto del Fondo e della fonte istitutiva, impegna entrambi i soggetti nei confronti del Fondo.
4. L'iscrizione al Fondo decorre dalla data di ricezione del modulo di adesione da parte del Fondo e previa convalida dello stesso.

#### **Articolo 4 – Contribuzione**

1. Le posizioni individuali di previdenza complementare, contemplate dall'articolo 3, sono finanziate mediante il versamento del 100% del TFR in corso di maturazione a decorrere dalla data di manifestazione della volontà di aderire (ad eccezione di quanto previsto nel seguente comma 2).

2. Nei confronti del personale di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data anteriore al 29 aprile 1993 è consentito versare una quota minima del 50% del TFR in corso di maturazione, con possibilità di incrementi successivi.
3. Il lavoratore ha la facoltà di versare contributi a suo carico: in tal caso ne determina liberamente la misura, fermo restando che il contributo minimo non può in ogni caso risultare inferiore all'1% calcolato sull'imponibile utile ai fini del computo del TFR previsto dal CCNL.
4. Qualora il lavoratore versi almeno il contributo minimo di cui al comma precedente, le scuole e servizi educativi dell'infanzia cui si applica il CCNL FISM si impegnano a versare un contributo pari all'1% calcolato sull'imponibile utile ai fini del computo del trattamento di fine rapporto previsto dal CCNL.
5. I contributi ed il TFR sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal mese successivo alla data di adesione.
6. Il lavoratore può sospendere la propria contribuzione al Fondo in qualsiasi momento, purché ne dia comunicazione all'Ufficio del Personale della scuola in tempo utile per sospendere il pagamento. Contestualmente viene sospeso il versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro mentre continueranno ad essere versate le quote di TFR.
7. Per gli anni 2022 e 2023, le scuole ed i servizi educativi dell'infanzia aderenti alla FISM mettono a disposizione di ciascun lavoratore strumenti di welfare del valore di 200,00 euro.  
I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, o parti di essi, di anno in anno, al Fondo di Previdenza Complementare "Espero", quale quota a carico del datore di lavoro prevista all'art.54 del CCNL 2016-2018, secondo regole e modalità previste dal medesimo Fondo, fermo restando che il costo massimo a carico dell'Istituto non potrà superare complessivamente i 200 euro per il 2022 e per il 2023.

#### Articolo 5 – Trasferimenti

1. Decorsi due anni dall'adesione al Fondo, l'aderente ha la facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare; in tal caso viene meno l'obbligo delle scuole e servizi educativi dell'infanzia cui si applica il CCNL FISM di versare il contributo a proprio carico previsto dal precedente articolo 4.

#### Articolo 6 – Rinvio

1. I contenuti del presente Accordo sono definiti nel rispetto dello Statuto e della Nota informativa del Fondo.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, le Parti fanno riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

Letto, firmato e sottoscritto.

p. FISM Nazionale

p. le Organizzazioni sindacali

FLC-CGIL  
CISL SCUOLA  
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA  
SNALS CONFESAL